



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

RAFFAELE G.A. FRASCA	- Presidente -
EMILIO IANNELLO	- Consigliere -
LAURA I.E. GIRALDI	- Consigliere -
MARCO ROSSETTI	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-

**RESPONSABILITA' DA
COSE IN CUSTODIA**

R.G. n. 1155/2025

Cron. _____

CC - 17/03/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1155/2025 R.G. proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____
_____ e dall'Avv. _____

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VICO EQUENSE

- intimato -

avverso la sentenza n. 1554/2024 del TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA, depositata il 28 maggio 2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 17
marzo 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. _____ domandò giudizialmente la condanna del
Comune di Vico Equense al ristoro dei danni subiti da un autoveicolo
Fiat Punto di sua proprietà in conseguenza di un incidente stradale.



In dettaglio, rappresentò, in punto di fatto, che il giorno 7 agosto 2015, alle ore 9.30, detta autovettura, mentre percorreva via [REDACTED] in Vico Equense, nell'affrontare una curva, impattò contro la radice di un albero occupante parte della carreggiata e, a seguito dell'urto, si cappottò, con ingenti danni a varie parti del veicolo.

2. Nell'attiva resistenza del Comune convenuto, l'adito Giudice di pace di Sorrento accolse parzialmente la domanda, considerando l'attore responsabile della causazione dell'evento nella misura del 50%.

3. Avverso la sentenza interposero appello davanti al Tribunale di Torre Annunziata [REDACTED] (in via principale) ed il Comune di Vico Equense (in via incidentale).

La decisione in epigrafe indicata, reietta l'impugnazione principale ed accolta quella incidentale, ha riformato la pronuncia di prime cure e rigettato l'originaria domanda risarcitoria.

Per quanto ancora d'interesse, il Tribunale oplontino, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto non dimostrata la esistenza, al momento del sinistro, della radice (o comunque di altro ostacolo) sulla sede stradale percorsa dalla vettura e, quindi, non causalmente derivante il danno dalla cosa custodita dal Comune.

4. Ricorre per cassazione [REDACTED] per tre motivi.

Non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocato, il Comune di Vico Equense.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per *«motivazione carente e/o apparente e/o contraddittoria»*, con violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost..

Dopo aver trascritto parte della motivazione della gravata sentenza e della deposizione resa dal teste [REDACTED] nonché riprodotto foto già agli atti di causa, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di non



aver per nulla motivato la valutazione di inattendibilità del teste ed arbitrariamente deciso in merito ad essa.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

1.1. La violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., asserita dal ricorrente risulta articolata sulla base di elementi tratti *aliunde* (in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaborati dalla giurisprudenza di nomofilachia.

Basti, al riguardo, il richiamo ai principi enunciati nei fondamentali arresti di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui il vizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal mero esame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioè dal confronto con le emergenze processuali.

1.2. La doglianza è altresì infondata.

La gravata sentenza illustra, con argomentazione adeguata e per nulla figurativa, le ragioni di inattendibilità del teste [REDACTED] (peraltro, da valutarsi con particolare rigore, attesa la condizione dello stesso di danneggiato dal sinistro), individuate nella oggettiva incertezza della deposizione resa (in specie, nel riconoscere nelle foto lo stato dei luoghi teatro del sinistro) e nell'assenza di riscontri oggettivi alla stessa.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., ravvisata nell'aver la Corte territoriale attribuito al verbale dei Vigili Urbani un valore di fede privilegiata sulla dinamica del sinistro che esso non aveva, assumendo altresì che «*non è provato che le foto presenti nel verbale siano state scattate nello stesso momento*» dell'incidente.

2.1. Il motivo è infondato.

L'argomentazione sviluppata si pone in irrimediabile contrasto con l'accertamento compiuto dal giudice territoriale sulla circostanza che i



reperti fotografici allegati al rapporto di polizia rappresentassero la condizione dei luoghi nell'immediatezza del sinistro.

D'altro canto, poi, il Tribunale ha attribuito fidefacienza al verbale unicamente in ordine alla rappresentazione dello stato dei luoghi al momento dell'incidente, ricostruendo invece la dinamica dello stesso in virtù della complessiva valutazione dell'intero compendio istruttorio, dalla quale ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che non fosse emersa la presenza sulla strada della radice asseritamente causa del capottamento della vettura.

Inconferente, infine, risulta l'evocazione dell'inosservanza degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

Per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, con il ricorso peer cassazione è consentito dedurre la violazione:

(i) dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass. 10/06/2016, n. 11892);

(ii) dell'art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui *adde* Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618).

Fattispecie, in tutta evidenza, estranee alle doglianze sollevate.

3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., deduce che le



fotografie allegate al rapporto dei Vigili Urbani e la dichiarazione del teste [REDACTED] forniscono prova «*dell'evento e del nesso causale tra esso e la cosa in custodia*».

3.1. Il motivo è inammissibile.

Esso si risolve (e, ad un tempo, si esaurisce) nel prospettare una differente lettura delle emergenze istruttorie acquisite e nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle stesse finalizzato ad una ricostruzione dell'andamento fattuale della vicenda diversa da quella operata dal giudice di merito: attività, tuttavia, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese.

6. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 17 marzo 2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

